

Allegato "A"

alla delibera n. _____ del Consiglio Comunale del _____

**CONVENZIONE SERVIZIO
DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E
VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE**

PREMESSO

che la normativa sulla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo comprende:

- la Legge 14 agosto 1991, 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- la Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 sulla tutela e il controllo degli animali di affezione e il D.P.G.R. n. 4359/1993 che, in attuazione della normativa nazionale, disciplinano anche le modalità e le tipologie di intervento per la prevenzione del randagismo e il controllo delle colonie feline;
- la Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 sull'identificazione elettronica degli animali d'affezione e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale 4 luglio 2005, n. 9 modifiche alla Legge Regionale 18/2004;

CONSIDERATO

che il Comune di Santena deve garantire, singolarmente o in forma associata le attività previste dalla citata normativa, ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela e il controllo delle popolazioni canine e feline, presenti nel proprio ambito territoriale;

che il Comune di Santena non dispone di strutture idonee a garantire i servizi previsti dalle leggi e dai regolamenti di cui sopra e che pertanto occorre affidare il servizio a terzi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

l'anno 2023, il giorno _____ del mese di _____, presso gli uffici comunali dell'Area Tecnica

TRA

1) **Il Comune di Santena** di via Cavour 39, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica arch. Marcello DIMONTE, in virtù dei poteri conferitigli dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale

E

2) **La società C.F.A. di Amparore Cristina Sas & C.**, con sede legale a Torino in via Pietro Piffetti n. 38 e sede operativa in corso Savona n. 140 a Moncalieri – TO (CF 10251350012), rappresentata in qualità di legale rappresentante dalla sig.ra Cristina AMPARORE nata il 14/08/1975 (C.F. MPRCST75M54B791Z) a Carmagnola – TO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'attivazione di un servizio unico di cattura, canile sanitario e custodia successiva dei cani vaganti presso un'unica struttura individuata nell'Azienda in premessa, la quale in sinergia con l'Amministrazione Comunale, il Comando di Polizia Locale ed il servizio Veterinario territorialmente competente esplicita i compiti attribuiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione annulla e sostituisce ogni altra e precedente convenzione in precedenza stipulata. Si intende attivata il giorno della sua sottoscrizione a cura delle parti.

La durata è triennale, con scadenza nell'anno 2026 e potrà essere prorogata.

Non sono consentiti cessioni o subappalti del servizio pena l'immediata risoluzione della presente.

Il Comune di Santena si riserva il diritto di risolvere il contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti da leggi e da regolamenti o dagli accordi della presente convenzione.

Art. 3 – Servizio di cattura dei cani vaganti e canile sanitario

La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio in oggetto per conto del Comune di Santena, secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed ottemperando alle seguenti prescrizioni:

- a) l'intervento di accalappiamento deve avvenire nel più breve tempo possibile, considerando di volta in volta i motivi di urgenza comunque non oltre due ore dalla chiamata (entro un'ora dalla chiamata in caso di animali pericolosi). Nei casi di particolare complessità o in situazione di pericolo sanitario, gli interventi di cattura sono coordinati dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria e dal Servizio Veterinario dell'ASL di competenza.
- b) di effettuare la cattura dei cani randagi con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevenano eventuali rischi sia personali sia per la salute pubblica. Il personale chiamato ad intervenire deve essere adeguatamente attrezzato (DPI necessari) ed essere appositamente addestrato e abilitato tramite i corsi di formazione previsti dalla normativa.
- c) di segnalare ogni cattura all'ASL competente
- d) presentare ogni anno al Comune di Santena una relazione sull'attività svolta;
- e) gli animali catturati dovranno essere ricoverati presso la struttura al fine di provvedere all'osservazione sanitaria, prevista dalle leggi vigenti per un periodo minimo di dieci giorni e alla loro identificazione,
- f) i cani catturati dovranno essere restituiti al legittimo proprietario, ove individuato, accollando allo stesso le spese di cattura, di assistenza, degenza e degli eventuali , interventi terapeutici resisi necessari (adeguatamente motivati da personale veterinario);
- g) qualora la restituzione non fosse possibile, al termine del periodo di osservazione sanitaria, i cani resteranno in custodia presso la struttura (servizio di canile rifugio) in attesa che vengano affidati a privati che ne facciano richiesta. Il gestore dovrà favorire le adozioni dei cani senza proprietario, la loro consegna e l'espletamento delle pratiche di legge.
- h) la presente convenzione si intende comprensiva ed estesa all'attività di recupero e degli animali morti sul territorio (cani e gatti compresi) e delle successive operazioni di smaltimento dei resti.

Art. 4 – Servizio Canile Rifugio

I cani che non sono stati rivendicati dai proprietari, trascorsi 10 giorni di canile sanitario, dovranno essere trasferiti nel canile rifugio.

Il ricovero degli animali dovrà essere garantito ai sensi della Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993 e del nuovo regolamento di attuazione promulgato con DPGR n. 4359 dell' 11 novembre 1993. La necessità di cure e/o interventi chirurgici degli animali malati dovrà essere garantita a tutela del benessere dell'animale (anche ricorrendo a veterinari libero-professionisti) con oneri a carico dell'appaltatore.

La ditta aggiudicataria si impegna a promuovere l'adozione dei cani in rifugio a tal fine dovrà rendere noti gli orari e i giorni di apertura al pubblico della struttura per la promuovere le adozioni o le eventuali collaborazioni di volontariato.

L'ispezione della struttura che ospita gli animali, dovrà essere consentita in qualsiasi momento e senza preavviso agli Enti di controllo e al personale comunale autorizzato.

Art. 5 – Reperibilità

Il servizio dovrà essere garantito costantemente e senza interruzioni 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare un numero di telefono fisso, cellulare, fax ed email a cui far riferimento.

L'intervento di cattura dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le due ore dalla chiamata (entro un'ora nel caso di animali pericoli).

Dovrà essere sempre garantita la reperibilità di personale operativo, a mezzo di un telefono fisso o cellulare.

La ditta aggiudicataria potrà ricevere segnalazioni e richieste di intervento :

- dal Comando di Polizia Locale e/o altre Forze dell'Ordine;
- dai Servizi Tecnici Comunali;
- dal Servizio Veterinario dell'ASL e/o altri servizi dell'Azienda Sanitaria;
- da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6- Corrispettivo

Il corrispettivo per il servizio oggetto della presente convenzione è stabilito, indipendentemente dal numero dei cani catturati e custoditi in rifugio durante l'anno, in € **0,40 ad abitante all'anno, Iva esclusa**, determinando il numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente (per l'anno 2023 quindi al 31/12/2022). Con detto corrispettivo la ditta appaltatrice si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretesa.

È compreso nel corrispettivo sopra stabilito

- **l'intervento di soccorso e le cure veterinarie degli animali (cani e gatti randagi) rinvenuti feriti e/o traumatizzati sul territorio;**
- **il recupero e lo smaltimento dei resti degli animali (cani e gatti) rinvenuti morti sul territorio.**

Il pagamento avverrà con cadenza semestrale, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica di regolarità DURC.

Art. 7 – Proprietari degli animali

Il proprietario del cane, che a seguito dell'intervento di cattura del cane smarrito e identificato dallo stesso è tenuto a corrispondere direttamente all'operatore convenzionato l'importo di € 26,00 , mentre la spesa della retta giornaliera è quantificata in € 5,17 da versare dal secondo giorno dall'accalappiamento del cane e per ogni giorno di permanenza nel canile (spese giornaliere dovute per nutrimento, pulizia dei box di ricovero, la disinfezione del cane e degli ambienti).

I proprietari dei cani ritrovati e identificati, impossibilitati a recarsi presso il canile, possono richiedere il servizio di restituzione del cane direttamente presso il proprio domicilio concordando con la ditta le spese necessarie.

Art. 8 – Problematiche connesse ai cani di proprietà laddove vengano rilevate situazioni di disagio

Per quanto riguarda i cani di proprietà e le varie problematiche ad essi connesse, laddove vengano rilevate situazioni di disagio ed emergenze igienico sanitarie, il Sindaco e/o personale Dirigente dell'Ente Locale può attivare la ditta aggiudicataria e concordare con essa gli interventi e i rimborsi necessari.

Tra dette problematiche rientrano gli interventi :

- a) in caso di sequestri giudiziari/sfratti/interventi delle Forze dell'Ordine;
- b) il ritiro cani di proprietà, di persone sole seguite dai servizi sociali;
- c) gli interventi nel caso di dipartita dei/del proprietari/o di cane senza familiari.

Art. 9 – Responsabilità

La ditta aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale, impiegato nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio e danni arrecati a terzi.

Art. 10 – Penalità

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti con la presente Convenzione, l'Amministrazione Comunale potrà, previa contestazione degli addebiti, applicare una sanzione di € 100,00 (cento/00) . Tale contestazione potrà essere applicata in misura doppia in caso di recidiva.

Art. 11 – Disposizioni Finali

La presente convenzione, debitamente sottoscritta dalle parti, verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/86, art. 5, con onere a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Santena , _____

Per il Comune di Santena

Per la ditta CFA Sas di Moncalieri
